

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti – Anno 2021

Il D.L. 66/2014 ("Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" – *Spending Review*), convertito con Legge n. 89 del 23 giugno 2014, ha introdotto modifiche al D.Lgs. n.33/2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

In particolare, l'art.33 del D.Lgs. 33/2013 prevedeva l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato *indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*.

Con l'art.8, comma 1 del D.L. 66/2014, convertito con Legge n. 89 del 23 giugno 2014, è stato introdotto l'ulteriore obbligo di pubblicare con cadenza trimestrale, a decorrere dall'anno 2015, *l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti*.

Oltre ad indicare le modalità di pubblicazione e la decorrenza degli obblighi, il DPCM 22 settembre 2014 ha definito le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività. In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è misurato in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture; viene pertanto attribuito un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più elevate.

Allo scopo di ottemperare a quanto prescritto dal DL 66/2014, convertito con Legge n. 89 del 23 giugno 2014, il Direttore Amministrativo ha emanato la Disposizione Dirigenziale n.72 del 29/10/2014, avente ad oggetto "Rispetto dei tempi di pagamento – Misure organizzative alla luce dei nuovi adempimenti previsti dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con Legge del 23 giugno 2014, n.89".

Il calcolo è stato effettuato secondo le modalità definite dal DPCM 22/09/2014, tenuto conto delle indicazioni della Circolare MEF n.3/2015 e, nei casi di procedura di selezione del contraente, facendo riferimento alla data di scadenza pattuita nel Capitolato Generale dell'Agenzia (60 giorni dalla data di emissione della fattura) ovvero a quella stabilita nel caso di adesione a Convenzioni CONSIP (30 gg):

| | |
|---------------|------------------|
| -0,88 | I trim. |
| -9,34 | II trim. |
| -21,89 | III trim. |
| -20,64 | IV trim. |